



***GALATONE BENE COMUNE***

***Via Gorizia 8 Galatone (Le)***

**PROVINCIA DI LECCE**

**SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE**

**VIA UMBERTO I° 13 – 73100 LECCE**

**Al Responsabile del procedimento**

**ambiente@cert.provincia.le.it**

**ARPA PUGLIA DAP LECCE**

**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**

**SISP ASL LECCE**

**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**

Galatone, 15 febbraio 2024

**Oggetto: EXA GROUP s.r.l. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativo ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti ubicato in Galatone, via Lecce. Osservazioni.**

### **1. MANCANZA DI UN QUADRO PROGRAMMATICO**

Tra le indagini richieste nella valutazione di impatto ambientale (quadri normativo, programmatico, progettuale), nel progetto in esame risulta del tutto assente quello programmatico. Nessuna indicazione, tantomeno esaustiva, si riscontra sulla effettiva necessità di realizzare l'impianto, condizione necessaria tra l'altro per godere della qualifica di "impianto di pubblica utilità". Al contrario, l'impianto stesso si colloca in un contesto che già oggi ha un'offerta di gran lunga eccedente rispetto alle esigenze locali di impianti di gestione di rifiuti pericolosi e non. Solo a titolo indicativo e non esaustivo:

- Salento Riciclo, S.P. Galatone-Galatina km 5
- Entosal, Galatina/Santa Barbara, via degli Andriani
- Ecom, Galatina, via Portogallo Z.I.
- Ambiente & Riciclo, Galatina, S.P. Galatone Galatina km 5;
- Cave Marra Ecologia, Galatone, S.P. Galatone-Galatina km 5;
- Cave Marra Ecologia, Galatone, Zona Industriale;
- Progest, Galatone. Zona Industriale;
- Bianco Igiene Ambientale, Galatone-Nardò, Zona Industriale;
- Salento Green, Galatina, Località "Le bruciate".



## ***GALATONE BENE COMUNE***

***Via Gorizia 8 Galatone (Le)***

Da una stima indicativa fatta dalla presente Associazione, tali impianti avrebbero una capacità di trattamento complessiva di un ordine di grandezza maggiore rispetto alle reali esigenze del comprensorio.

Ciò appare in contrasto con i principi comunitari e nazionali vigenti in tema di gestione dei rifiuti, quali quello di autosufficienza (per ogni bacino deve conseguirsi un sostanziale equilibrio tra produzione e capacità di trattamento, in modo da minimizzare i trasferimenti) e di prossimità (il rifiuto va trattato in uno degli impianti più vicini), ai sensi dell'art. 182bis del D. Lgs. 152/2006.

Risulta altresì disattesa la prescrizione di cui all'art. 197 dello stesso Decreto, per cui ***“alle province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ... ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ove già adottato, ... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”***.

### **2. MANCATA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO**

Il Proponente dichiara apertamente di non aver considerato alcuna alternativa localizzativa, in quanto già disporrebbe nel sito proposto delle infrastrutture idonee. Tale valutazione, se è comprensibile con riferimento al tornaconto aziendale, non è accettabile considerando un quadro più ampio di corretta pianificazione, anche considerando due fattori importanti:

- il sito si trova a circa 500 m dai primi insediamenti del centro abitato di Galatone (Stadio comunale, Santuario della Madonna della Grazia, Ristorante “Officina 17”, depositi commerciali ecc.) in un contesto densamente punteggiato da insediamenti residenziali;
- il comprensorio ospita già, come prima citato, una concentrazione anomala di impianti di trattamento rifiuti, con necessità di localizzazioni più razionali e baricentriche.

Ciò è in contrasto con l'Allegato VII della Parte seconda, punto 2, del D.Lgs. 152/2006, che prescrive come necessaria a corredo del progetto:

***“2. Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.”***

### **3. MANCATA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI CUMULATIVI**

L'Allegato VII della Parte seconda, punto 5, del D.Lgs. 152/2006, prescrive:



## **GALATONE BENE COMUNE**

*Via Gorizia 8 Galatone (Le)*

***“5. Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l’altro:***

***..... (omissis)***

***e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto.”***

Tale carenza appare particolarmente grave in quanto riferita ad un comprensorio già denso, come si è detto, di altri impianti potenzialmente inquinanti ed i cui effetti si sommerebbero a quelli in esame.

### **4. DIFFORMITA’ DALLA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI**

L’insediamento si colloca in un contesto che, un tempo più marcatamente esterno al centro abitato di Galatone, oggi è costellato da numerosi insediamenti di tipo civile. In particolare:

- un immobile residenziale a E, a circa 70 metri;
- un immobile residenziale a NE, a circa 120 metri;
- uno studio dentistico, a NNE, a circa 140 metri;
- un nucleo abitato di circa una dozzina di insediamenti residenziali posto a sud, distanze di circa 200-400 metri SE dal sito;
- una stazione di servizio a 150 metri NE;
- il Santuario della Madonna della Grazia con annesso Convento e Comunità ecclesiale, a circa 420 metri SSO
- il campo comunale di calcio “Gigi Rizzo, a circa 630 metri SSO.

L’Art. 216 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 prevede che *“le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.*

*... (omissis)*

*Una industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.”*

Per valutare l’impatto dell’impianto sulla salute collettiva è utile riprendere i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale del progetto, che conclude (pag. 71/71):

*“Le potenzialità di impatto ambientale dell’opera, sia in termini qualitativi che quantitativi, appaiono **complessivamente modeste**, in particolare per l’adozione di parametri e scelte progettuali improntate al massimo contenimento dei potenziali effetti di impatto ambientale, alla gestione razionale delle risorse, nonché alla valorizzazione dell’area in proiezione futura. Sulla base delle considerazioni riportate, è ragionevole ritenere che l’esercizio dell’attività di trattamento*



## ***GALATONE BENE COMUNE***

### ***Via Gorizia 8 Galatone (Le)***

*rifiuti non pregiudicherà e non altererà il sistema ambientale in cui lo stesso impianto sarà inserito”.*

La stessa proposta insediativa in altri termini, a prescindere da altre criticità emerse nel corso del procedimento, valuta come “modesti” gli impatti sull’ambiente circostante, ma non esclude, anzi conferma, che tali impatti “*rechino nocumento alla salute del vicinato*”.

Desta particolare preoccupazione l’emissione di polveri, trattandosi - si ricorda - **di rifiuti speciali** depositati in parte in cumuli all’aperto. Risulta tutt’altro che tranquillizzante in proposito quanto comunicato dal Proponente:

*”Esposizione a polveri: il piazzale retrostante del lotto (quello in cui avverrà la movimentazione dei rifiuti) potrà essere esposto ad una polverosità diffusa, soprattutto in condizioni climatiche ventose, dovuta soprattutto allo spolverio dei cumuli di rifiuti. Come già detto precedentemente, per ridurre l’impatto si provvederà (al bisogno) alla bagnatura dell’area in prossimità dei cumuli”.*

Diversa sarebbe la valutazione se i cumuli fossero almeno confinati – sia nel trasporto che nel deposito – in ambienti ermeticamente chiusi e con ventilazione controllata; ma tale migioria non troverebbe gli spazi necessari nell’area destinata e comporterebbe uno stravolgimento del progetto incompatibile con la proposta presentata.

Deve incidere anche in queste valutazioni la considerazione del contesto dal punto di vista sanitario ed epidemiologico. Innumerevoli studi scientifici mettono in correlazione la qualità dell’aria nel comprensorio con l’insorgenza di patologie respiratorie nella popolazione residente.

I dati del Registro Tumori della ASL di Lecce (accreditato AIRTUM) evidenziano come l’incidenza delle neoplasie polmonari nella popolazione maschile negli anni tra il 2003 e il 2006 (Tasso d’incidenza per 100.000 abitanti standardizzato sulla popolazione europea: 87.6 contro un TDI 2006-2008 del nord Italia 72.9 e Sud Italia 63.8) abbia superato quella che si registra nelle zone urbane del centro-nord, pur essendo il territorio leccese caratterizzato da una ridotta presenza di insediamenti industriali ad elevato impatto ambientale (<https://slideplayer.it/slide/10616892/>).

I dati presentati nell’Atlante delle cause di morte della Regione Puglia avevano già segnalato per il periodo 2000-2005 un eccesso di decessi per neoplasie polmonari nel sesso maschile in provincia di Lecce. In particolare, dei 19 Comuni che in tutta la Puglia presentavano un rapporto di mortalità (BMR) per tumore polmonare nei maschi superiore a un valore di 140, ben 18 si trovavano in provincia di Lecce. Nel successivo periodo 2006-2009 oggetto d’indagine nell’Atlante delle cause di morte della Regione Puglia, dei 21 Comuni che in tutta la Puglia presentavano un rapporto di mortalità (BMR) per tumore polmonare nei maschi superiore a un valore di 140, **ben 20 si trovavano in provincia di Lecce**. Anche i dati degli annuali rapporti ISTISAN rilevavano e continuano a rilevare una criticità per i tumori polmonari maschili nel Salento, così come gli aggiornamenti del Registro Tumori ASL Lecce più recenti ([https://www.epicentro.iss.it/mortalita/dati\\_naz](https://www.epicentro.iss.it/mortalita/dati_naz)). **L’Istituto Superiore di Sanità individuava un “cluster” per mortalità da tumore polmonare negli uomini all’area centrale del Salento leccese, comprendente 50 Comuni, con 3.846 decessi registrati, contro i 3.447 attesi** (<https://www.sanita.puglia.it/documents/36136/440479/Il+tumore+polmonare+nella+provincia+di+Lecce>). **L’Istituto Superiore di Sanità, analizzando l’incidenza di tumori polmonari nei maschi ha evidenziato un cluster ben definito che includeva 16 Comuni dell’area centrale salentina (355 casi confermati contro 285 attesi) comprendenti i Comuni di Galatina, Galatone, Seclì, Neviano,**



## **GALATONE BENE COMUNE**

*Via Gorizia 8 Galatone (Le)*

**Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Sogliano, Soletto, Sternatia, Zollino, Maglie, Melpignano, Castrignano dei Greci, Corigliano, Corsi.** Il 21 dicembre 2012 si è tenuto a Lecce un Consiglio Comunale aperto a cui hanno partecipato ASL, ARPA ed Istituto Superiore di Sanità, nel corso del quale è stato denunciato il preoccupante dato epidemiologico sui tumori polmonari.

In questo contesto, ogni ulteriore contributo alla diffusione di particolato nell'area appare decisamente sconsigliabile, anche in base al principio generale di precauzione.

La contromisura proposta poi (bagnatura dei cumuli) appare poco organica, discrezionale ed episodica, anche considerando la natura dei rifiuti gestiti, che provengono da lavorazioni fortemente inquinanti e dai più svariati e nocivi processi industriali.

### **5. COMPATIBILITA' URBANISTICA**

Ai sensi delle misure di salvaguardia del PUG adottato, l'area dell'impianto ricade nel contesto D4 (Contesto urbano in via di consolidamento) assoggettata alle relative NTA, all' art. 34.22/S – CUVC12.

Di tale articolo, si ritengono significativi, nel caso in esame, i seguenti passaggi.

1. *“Le aree sono quasi prive di spazi destinati a servizi quali parcheggi e verde pubblico”* (che quindi vanno incrementati, n.d.r.).

2. **“Obiettivi del contesto:**

- *riqualificazione delle aree con particolare attenzione alla riconfigurazione architettonica e paesaggistica trattandosi di aree ricadenti in un più vasto contesto agricolo;*

- *riuso dei fabbricati esistenti con destinazioni compatibili”.*

- .... *Omissis ...*

3. **“Destinazioni d'uso:**

- *Funzioni residenziali U1 .... Funzioni commerciali U2 .... Funzioni terziarie U3 .... Funzioni per attività: U4 – “esclusivamente attività produttive di tipo industriale non inquinanti, servizi tecnici e amministrativi, attività produttive di tipo artigianale, con relativi servizi tecnici e amministrativi, attività per il commercio all'ingrosso di tipo food e no-food, depositi e magazzini”.*

Ciò premesso, occorre notare che il contesto D4 è destinato (**punto 3**) a residenze, commercio al dettaglio e all'ingrosso food e no-food, depositi e magazzini, terziario, servizi tecnici e amministrativi, attività produttive di tipo artigianale e industriale (**praticamente di ogni tipo**). Questo vuol dire che **l'impianto rifiuti in discussione ricadrebbe in un contesto di previsione urbanistica polifunzionale di carattere incontrovertibilmente urbano.**

Il carattere urbano del contesto D4 trova conferma implicita (**punto 2**) negli **“obiettivi di contesto”** che evocano la **“riqualificazione”** e **“attenzione alla riconfigurazione architettonica e paesaggistica, trattandosi di aree ricadenti in un più vasto contesto agricolo”**. Trova anche conferma nella sottolineatura (**punto 1**) che **“Le aree sono quasi prive di spazi destinati a servizi quali parcheggi e verde pubblico”**.



## ***GALATONE BENE COMUNE***

***Via Gorizia 8 Galatone (Le)***

Quanto sopra osservato dimostra che le verifiche di incidenza e compatibilità ambientale dell'impianto in oggetto devono essere calibrate non solo rispetto allo scenario del contesto attuale, che comunque si presenta intensamente antropizzato, ma anche rispetto al PUG in itinere, le cui previsioni, vincolanti in regime di salvaguardia, sono tese ad implementare l'antropizzazione in una configurazione funzionale poliedrica e urbana, rispetto alla quale l'impianto rifiuti non può considerarsi assolutamente compatibile.

**Risulta singolare che il Comune di Galatone non abbia eccepito detto profilo di incompatibilità dell'impianto con il PUG in corso di procedimento, e risulta paradossale come abbia potuto qualificare come "non inquinante" un impianto sul quale pende ancora la procedura di VIA.**

Tale incongruenza non è sfuggita in sede di Conferenza dei Servizi, laddove il Dott. Ivan Polo, di Arpa Puglia DAP Lecce, ha confermato *"la necessità che venga approfondito soprattutto l'aspetto inerente alla circostanza che l'attività dell'impianto non sia ritenuta inquinante."* (Verbale della Conferenza dei Servizi del 18. 01.2024).

### **6. INADEGUATA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE**

**Nella documentazione progettuale non vengono riportate sufficienti informazioni sulla reale natura delle attività da svolgere nell'insediamento.** Si premette che la stessa normativa offre definizioni piuttosto larghe e ambigue delle varie attività di gestione dei rifiuti. Ad esempio, la definizione di operazione di recupero R12 come l'attività di *"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11"*, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE", a parte l'infelice uso del termine "scambio", *"può comprendere varie operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11"*. Simili considerazioni si possono fare per le altre operazioni R13, D13, D15.

In tale contesto, appare fondamentale che in sede di proposta progettuale vengano adeguatamente specificate e descritte le attività da svolgere, con riferimento sia alla singola tipologia di rifiuto, che al tipo di operazioni da assoggettare. Al contrario, tale descrizione appare gravemente carente e le operazioni sono descritte in modo cumulativo. Ciò non garantisce che si conservi nel corso degli interi processi la dovuta tracciabilità dei rifiuti, condizione essenziale per una corretta gestione.

Per verificare tali basilari carenze progettuali, basti considerare che il centinaio circa di codici CER riportati nel progetto (Relazione Tecnica, pagg. 20-27), che a loro volta possono essere destinati a operazioni diverse (R12, R13, D13, D15) sono di gran lunga superiori al numero di postazioni disponibili nell'insediamento, con particolare riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi. **Ciò comporta l'importante conseguenza che nella stessa postazione vengano depositati rifiuti con diversi codici CER (vedi elaborato T4, Layout produttivo), con conseguente presumibile loro miscelazione, ottenimento di nuove tipologie di rifiuti, perdita di tracciabilità del singolo rifiuto**



## **GALATONE BENE COMUNE**

*Via Gorizia 8 Galatone (Le)*

**in ingresso e maggiori difficoltà nelle successive eventuali fasi di recupero delle sostanze contenute.**

Tali carenze, insieme a quelle che attengono la localizzazione dell'impianto, sono state rilevate in sede di Conferenza dei Servizi; leggasi in proposito il Verbale del 18.01.2024, in cui il Presidente *"chiede dei chiarimenti sulle modalità di gestione in perfetta sicurezza di ogni categoria di rifiuto atteso che, da una prima analisi, gli spazi disponibili (sia al chiuso che all'aperto) appaiono sottodimensionati in relazione all'elevato numero di codici EER trattati ed ai relativi quantitativi"*.

....

*In particolare si sofferma sugli aspetti legati alla scelta localizzativa (opportunità di realizzare un impianto di questo tipo, di dimostrarne la pubblica utilità in relazione al fabbisogno del bacino territoriale servito, di approfondire l'alternativa "0") e all'esercizio dell'impianto (in particolare sulla necessità di precisare per ogni rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13, le attività specifiche a farsi, gli strumenti da utilizzare e le porzioni impiantistiche interessate, oltre che di argomentare sull'attività gestionale degli oli esausti)."*

### **7. DIFFORMITA' DALLA LEGGE REGIONALE 32/2018**

L'art. 3, comma 3, Legge Regionale n. 32/2018) prescrive in via generale che *"in ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.*

Lo stesso art. 3 obbliga il proponente, all'atto di presentazione dell'istanza, ad allegare la *"documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensive della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni"*. Tale valutazione appare gravemente inadeguata nell'analisi ambientale contenuta nel progetto. Eppure scorrendo l'elenco dei rifiuti speciali che si intende trattare non manca la presenza di rifiuti di matrice organica, e quindi suscettibili di emissioni odorigene, o comunque tali da far ricadere l'impianto nell'ambito di applicazione della L.R. 32/2018. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

<b>Codice</b>	<b>Rifiuto</b>
---------------	----------------

03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno,
----------	---

04.01.09	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
----------	---

08.01.12, 08.01.14, 08.01.20	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione e di pitture e vernici
------------------------------	---



## ***GALATONE BENE COMUNE***

***Via Gorizia 8 Galatone (Le)***

- 15.02.03      Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 20 02 01      Rifiuti biodegradabili (scarti patate).

**E' evidente che tali operazioni avvengono a cielo aperto e pertanto sono suscettibili di emettere odori. Sarebbe opportuno, quindi, che in sede di procedimento amministrativo la Provincia prendesse atto che il funzionamento dell'impianto in oggetto è suscettibile di provocare molestie al vicinato, poiché non tutte le lavorazioni avvengono in ambienti confinati (ammesso che ve ne sia lo spazio), dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento delle emissioni prodotte. Tali difformità imporrebbero un diniego dell'istanza da parte dell'autorità competente, alla luce delle esigenze di pubblica tutela, prioritarie rispetto alle attese di profitto economico, salvo uno stravolgimento del progetto per l'adeguamento alle prescrizioni, che allo stato appare comunque problematico alla luce dei limitati spazi disponibili.**

### **8. CONCLUSIONI**

In conclusione, se al momento del primo insediamento di attività produttive nel sito la localizzazione poteva apparire idonea a prevenire impatti sulla salute collettiva, oggi, in considerazione della natura dei rifiuti trattati, della nascita di una fitta rete di insediamenti residenziali e civili nelle immediate vicinanze, delle misure di salvaguardia del nuovo PUG adottato, del contesto sanitario ed epidemiologico in cui si pone l'intervento, della mancanza di idonee tutele nei confronti di emissioni di polveri e odori, tale localizzazione, di cui peraltro non vengono date alternative, e che non viene supportata da un coerente quadro programmatico, appare decisamente inadeguata.

GALATONE BENE COMUNE  
Prof. Sebastiano Zenobini